

Titolo III ter - TUTELA E DECORO DEL CENTRO STORICO

Art. 12 quater

Finalità del presente titolo

1. L'Amministrazione Comunale di Castel del Piano, con il presente capitolo del Regolamento di Polizia Urbana, intende perseguire la tutela del Centro Storico di Castel del Piano, area di pregio ed interesse storico, attraverso una generale lotta al degrado, il quale si verifica tramite quei comportamenti che portano alla lesione di interessi generali, quali la vivibilità, la civile convivenza, la quiete pubblica e la tranquillità delle persone ed il decoro urbano.
2. Con il presente Regolamento si intende altresì salvaguardare, promuovere, valorizzare e sostenere gli esercizi commerciali ed artigianali esistenti ed esercizi che dovessero sorgere all'interno del Centro Storico, che costituiscono e costituirebbero, una risorsa preziosa per il Comune, anche sotto il profilo dell'attrattiva turistica.
3. Si intende altresì incentivare la promozione di qualificate iniziative culturali e di spettacolo, riconoscendo il Centro Storico come luogo importante della vita economica, culturale e sociale cittadina.
4. In particolare il presente Regolamento mira a migliorare le condizioni di vivibilità nel Centro Storico. Tale risultato potrà essere raggiunto solo con la condivisione delle possibili soluzioni tra i vari portatori di interesse, al fine di contemperare gli obblighi delle istituzioni pubbliche con quelli dei residenti, nel rispetto:
 - della vivibilità dei cittadini intesa come l'insieme dei comportamenti e delle situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune, nel rispetto reciproco e nel corretto svolgimento delle proprie attività;
 - della quiete e della tranquillità delle persone, intesi come il normale svolgimento delle occupazioni e del riposo;
 - della sicurezza;
 - del pubblico decoro, mediante il contrasto al vandalismo e al danneggiamento del patrimonio pubblico o privato, la tutela di beni culturali, il contrasto al degrado ed al disordine urbano, il contrasto agli atteggiamenti che ledono il decoro del paese o che creano disturbo ai residenti; dell'igiene, mediante il contrasto all'abbandono indiscriminato di rifiuti;

Art. 12 quinquies

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo, al fine di salvaguardare le caratteristiche, il decoro e l'identità dei luoghi di particolare pregio ed interesse storico e ambientale del Comune, si applica, salvo che sia previsto diversamente, all'interno del Centro Storico, individuato nel tessuto urbano posto entro le mura del centro storico, Corso Nasini, Via della Stazione, Via della Pianetta, Piazza Garibaldi, Piazza Madonna e Via Marconi.

Art. 12 sexies

Tutela del decoro urbano del Centro Storico

1. Fatti salvi i divieti e gli obblighi previsti dai titoli II e III del presente Regolamento di Polizia Urbana e previsti dalla specifiche norme penali e/o ordinanza sindacali e dirigenziali, all'interno del Centro Storico è vietato:

- a) somministrare qualunque tipo di mangime ed alimento ad uccelli selvatici, ed in particolare ai piccioni presenti allo stato libero sul territorio comunale;
- b) installare nuove bacheche, salvo esplicita autorizzazione rilasciata dall'Ente;
- c) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle fontane pubbliche o utilizzarle per il lavaggio di cose.
- d) compiere atti contrari alla pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati;

2. Fatti salvi i divieti e gli obblighi previsti dai titoli II e III del presente Regolamento di Polizia Urbana e previsti dalla specifiche norme penali e/o ordinanza sindacali e dirigenziali, all'interno del Centro Storico i proprietari, i locatari o comunque i possessori di edifici privati, sono obbligati a:

- a) installare idonei dissuasori, quali a mero titolo esemplificativo spilli in acciaio inox o reti ornitotecniche, per evitare lo stazionamento e la nidificazione dei piccioni su finestre, cornicioni, davanzali, capitelli, buche pontarie ed ogni altro oggetto o manufatti sui cui si possono posare i piccioni;
- b) oscurare e/o proteggere vetrine e saracinesche, attraverso modalità e materiali definiti dall'Amministrazione Comunale mediante apposita Delibera di Giunta;

3. La violazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, nonché la violazione degli articoli di cui ai titoli II e III del presente Regolamento di Polizia Urbana commesse all'interno del territorio indicato dall'art. 12 quinquies, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 500,00.

4. Alle violazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni procedurali e le sanzioni accessorie di cui agli articoli 13, 14 e 15 del Regolamento di Polizia Urbana.

5. L'Amministrazione Comunale, al fine di garantire il conseguimento dell'unitarietà ed omogeneità degli elementi ed il decoro complessivo del Centro Storico, può promuovere azioni ed interventi diretti a favorire l'utilizzo, da parte dei residenti e delle attività, di elementi di arredo (es. vasi e fioriere), tavoli e sedie che presentino caratteristiche di omogeneità estetica, secondo criteri individuati dalla Giunta comunale.

6. L'Amministrazione Comunale, in accordo con le Associazioni, promuove un sistema integrato di azioni tese a garantire un ordinato svolgimento della vita dei cittadini e di contrasto a qualsiasi fenomeno di turbative della quiete e della sicurezza pubblica, anche in rapporto con le aggregazioni giovanili, per l'educazione alla convivenza, alla conoscenza delle regole, con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla quiete pubblica. L'Amministrazione può inoltre sottoscrivere con eventuali interessati alla gestione di pubblici esercizi, anche temporanei, accordi che prevedano impegni alla sensibilizzazione degli avventori sulle tematiche di cui sopra.

Art. 12 septies

Disciplina delle manifestazioni ed iniziative temporanee e tutela ed obblighi degli esercizi commerciali

1. Per le manifestazioni/eventi che si tengono nel Centro Storico organizzati da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale, gli organizzatori sono tenuti, oltre che a richiedere le autorizzazioni previste dalla normativa in materia, a rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) manutenzione costante dei manufatti e degli spazi utilizzati per tutta la durata dell'occupazione del suolo pubblico con particolare attenzione alla raccolta dei rifiuti generati dall'evento, secondo le modalità previste dalla società di gestione della raccolta rifiuti;
- b) prevenire l'imbrattamento, anche accidentale, della pavimentazione stradale e degli arredi urbani;
- c) non destinare lo spazio pubblico occupato ad usi diversi da quello autorizzato;
- d) non eseguire ogni forma di manomissione, di perforazione o altra forma di alterazione permanente della pavimentazione e di ogni altro elemento costituente l'arredo delle aree concesse;
- e) gli allestimenti non dovranno interferire in nessun caso, ridurre od ostruire l'accesso a beni privati del Centro Storico e non dovranno cambiare le logiche di fruizione, salvo specifici accordi con l'Amministrazione Comunale.

2. I titolari degli esercizi commerciali insistenti sull'area indicata dall'art. 12 quinquies, oltre agli obblighi previsti dall'art. 5 del presente regolamento, hanno l'obbligo di vigilare sul corretto comportamento degli avventori all'interno del perimetro del locale e negli spazi esterni allestiti con tavoli e sedie.

3. Con apposita ordinanza sindacale emessa ai sensi dell'art. 50, comma 7-bis, TUEL l'autorità sindacale potrà disporre, ove necessario per assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale del Centro Storico, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.

4. Per le finalità di cui al precedente art. 12 quater, l'Amministrazione Comunale promuove, anche d'intesa con le associazioni di categoria degli operatori e dei consumatori e/o con altri soggetti pubblici e privati interessati, iniziative, attività e progetti di valorizzazione turistica e/o commerciale, nonché campagne d'informazione e di promozione del Centro Storico di Castel del Piano. I progetti di valorizzazione possono prevedere:

- a) la realizzazione di opere infrastrutturali, di arredo urbano o di rilevante riorganizzazione della logistica;
- b) l'attivazione o la modifica di servizi urbani;
- c) l'attuazione di azioni di promozione turistica;

- d) la gestione coordinata degli eventi promossi da soggetti diversi dall'Amministrazione comunale.

5. Ad eventuali richieste di esercizi esistenti o di nuovi esercizi, anche temporanei, l'Amministrazione Comunale può riconoscere misure di agevolazione per quanto di propria competenza, coerentemente con la normativa vigente e in linea ed osservanza degli atti di programmazione dell'Ente. L'Amministrazione Comunale può inoltre prevedere, attraverso l'approvazione di specifici piani di intervento, ulteriori misure a sostegno delle attività di cui trattasi, da definire in collaborazione con le organizzazioni di categoria del settore. Tali misure possono comprendere:

- a) realizzazione di materiale pubblicitario e documentario sugli esercizi che chiedono autorizzazione;
- b) realizzazione di pagine web sul sito internet del Comune;
- c) promozione dell'attività svolta dalle imprese iscritte attraverso la realizzazione di comunicazione e specifiche azioni per la loro valorizzazione turistica anche attraverso l'Ufficio preposto;

6. L'Amministrazione Comunale tutela e valorizza le “Botteghe Storiche” e gli “Esercizi di Prodotti Tipici”, come di seguito definiti, con iniziative specifiche tese a mantenere e favorire il loro insediamento nel perimetro del Centro Storico.

7. Ai fini del presente Regolamento:

- a) per “Botteghe Storiche” si intendono gli esercizi commerciali, pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività artigianali, site nel Centro Storico. Per Botteghe Storiche si intendono anche quelle attività che nel corso degli anni hanno modificato o cambiato la ragione sociale o denominazione sociale, anche in caso di subentro, mantenendo tuttavia la stessa tipologia di servizio e genere merceologico.
- b) per “Esercizi di Prodotti Tipici” si intende l'attività avente ad oggetto la vendita di prodotti alimentari tipici intesi come prodotti di provenienza da attività agricole, enogastronomiche e agroalimentari operanti nella Regione Toscana, nonché di prodotti dell'artigianato locale.

8. Con apposita delibera della Giunta comunale possono essere riconosciute come “Botteghe Storiche” ed “Esercizi di Prodotti Tipici” gli esercizi di commercio al dettaglio (ad. es. stoffe, abbigliamento, calzature, empori) e gli esercizi dell'artigianato locale, che insistono fuori dal perimetro del Centro Storico e che siano ritenuti di particolare interesse per la promozione turistica del territorio.